

Decisione n. 3 del 10 gennaio 2022

OGGETTO: Dott. (*Omissis*) – Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota n° 33995 del 07.12.21 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Supporto alla Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi - ha trasmesso a questo Ufficio, per il seguito di competenza, il ricorso ex art. 25, c. 4, L. n° 241/1990 prodotto dal Dott. (*Omissis*) nei confronti della (*Omissis*), avverso il denegato accesso alla richiesta di documentazione relativa “*all’elaborazione cartacea/telematica del punteggio derivante dai titoli accademici dichiarati*” da due (*Omissis*) che sopravanzano e precedono il ricorrente nella graduatoria elaborata da codesta Azienda per la branca (*Omissis*);



Il Difensore Civico

RICHIAMATA la nota prot. n. 2088 ED del 13/12/2021 con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, quest'Ufficio ha richiesto alla predetta (*Omissis*) di fornire, nel termine di 20 giorni, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso;

TENUTO CONTO che dall'esame congiunto della nota pervenuta in risposta dall'(*Omissis*) n. 92182 del 22.12.21 e di quella del ricorrente pervenuta con *pec* del 10.01.22, si rileva che la richiesta del ricorrente è stata soddisfatta in quanto la (*Omissis*) in parola ha provveduto ad inviare al dott. (*Omissis*) la nuova graduatoria che però non sembrerebbe essere stata ancora pubblicata sui dedicati siti istituzionali e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

RITENUTO, pertanto, che l'esame nel merito della richiesta non potrebbe arrecare alcun vantaggio all'istante atteso che può escludersi con certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per il medesimo, una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale;

Tutto ciò premesso

DECIDE



Il Difensore Civico

- La richiesta di riesame del denegato accesso opposto dalla (*Omissis*) sull'istanza presentata dal dott. (*Omissis*) volta ad ottenere la documentazione emarginata in premessa, è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica ed è, pertanto, archiviata.
- La presente decisione è comunicata al ricorrente e alla (*Omissis*) con invito, al Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione dell'Azienda Sanitaria, di procedere, qualora non ancora effettuata, alla pubblicazione dell'atto in argomento, ai sensi della normativa vigente.

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Giandonato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.